

13 aprile 2010 Professionalità sanitarie

La scrivente Federazione Dirpubblica, unitamente ad alcuni dirigenti delle professionalità sanitarie, ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, avverso e per l'annullamento del Regolamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.F.A.), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31/10/2009, Serie generale n. 254, relativamente alle previsioni di cui all'art. 15 ed all'art. 16, comma 3.

L'art. 15 del Regolamento stabilisce che:

- *«per l'inquadramento professionale del personale dirigenziale, delle professionalità sanitarie di cui agli articoli 74 e 80 del CCNL – Dirigenti Area I del 21 aprile 2006 e del personale non dirigenziale dell'Agenzia, si applica quanto previsto per il personale dipendente del comparto Ministeri, nonché quanto sarà concordato in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia, nei limiti stabiliti dal CCNL»* (comma 1);

- *«presso l'Agenzia è istituito, ai sensi della legge n. 145/2002 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 108/2004, il ruolo dei dirigenti, nel rispetto delle disposizioni normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia, nell'ambito dell'Area negoziale I della dirigenza»* (comma 2).

L'art. 16, comma 3, invece, prevede che: *«le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca dell'Agenzia sono determinate nel numero massimo di 20, conferibili a dirigenti di II fascia»*.

Le perplessità in ordine alla legittimità delle richiamate disposizioni regolamentari nascono dal rilievo per cui, individuati e definiti gli uffici di livello dirigenziale non generale (v. Titolo I, rubricato *«organizzazione e amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco»*) e stabilito nel numero massimo di 20 le funzioni di consulenza, studio e ricerca, gli incarichi conferiti al personale delle professionalità sanitarie ai sensi dell'art. 80 del CCNL Area I dirigenza sottoscritto il 21/4/2006, non sembrano, evidentemente, ritenuti di natura dirigenziale, dal momento che tali ultimi incarichi sono stati conferiti dall'Agenzia in misura di gran lunga superiore al numero massimo di cui all'art. 16, comma 3, ult. cit.

Una simile perplessità risulta avvalorata dall'ambigua formulazione dell'art. 15, comma 1, del Regolamento che sembra distinguere il personale dirigenziale dalle professionalità sanitarie, per le quali ultime, al comma 2, non prevede espressamente l'inquadramento *«in distinta sezione»* nel ruolo dei dirigenti previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 108/2004.

In definitiva, il Regolamento ha disconosciuto alle professionalità sanitarie di cui all'art. 18, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e succ. int. e mod., la qualifica dirigenziale, invece, riconosciuta dall'art. 2, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120.

La Scrivente Federazione Dirpubblica, in rappresentanza degli interessi collettivi della categoria delle professionalità sanitarie, censura le previsioni regolamentari impugnate dinanzi al giudice amministrativo, rilevando che, sebbene sia riconosciuta all'Agenzia ampia

La "mezza pagina"

Periodico d'informazioni rapide



di DIRPUBBLICA

Federazione dei Sindacati dei Funzionari, dei Vicedirigenti, dei Dirigenti, dei Professionisti e delle Alte Professionalità delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie.



www.dirpubblica.it
info@dirpubblica.it

Via G. Bagnera, 29 - 00146 Roma
Tel.: 065590699 Fax: 065590833

autonomia regolamentare e organizzativa, la stessa non può, mediante regolamento, disconoscere la dignità dirigenziale degli incarichi conferiti alle professionalità sanitarie, dignità riconosciuta direttamente dalla predetta legge n. 120/2007, preceduta, nella stessa direzione, dalla contrattazione collettiva (v. il CCNL Area I dirigenza sottoscritto il 21/4/2006 – Sezione Prima, rubricata «Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del D.Lgs. 502 del 1992»).

Le perplessità dinanzi espresse in ordine all'ambiguità dell'art. 15, comma 2, del Regolamento, che non prevede espressamente l'inquadramento del personale delle professionalità sanitarie «in distinta sezione» nel ruolo dei dirigenti previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 108/2004, trovano conferma nella circostanza per cui l'Agenzia Italiana del Farmaco non ha di fatto costituito la predetta "distinta sezione", lasciando del tutto obliterato il contenuto dispositivo della legge n. 120/2007.

La scrivente Federazione Dirpubblica sollecita, quindi, l'Agenzia Italiana del Farmaco a dare puntuale applicazione alla richiamata legge n. 120/2007, provvedendo all'istituzione della distinta sezione del ruolo dei dirigenti all'interno del quale devono essere inquadrate le professionalità sanitarie, avvertendo di aver già conferito mandato al proprio studio legale di procedere dinanzi al giudice competente nell'ipotesi in cui l'Agenzia non dovesse provvedere in tal senso, ed invitando i diretti interessati ad attivarsi nel richiedere l'inquadramento nella predetta distinta sezione.

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE AIFA
SABRINA GIACOMELLI